

**MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 4 agosto 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Casciotta d'Urbino».

**IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1982, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Casciotta d'Urbino» e approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Casciotta d'Urbino intesa ad ottenere l'approvazione di una integrazione al citato disciplinare di produzione;

Vista la pronuncia favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, espressa nella riunione del 9 novembre 1994 sull'utilizzazione di apposito contrassegno per i formaggi a denominazione di origine;

Considerato che la integrazione al disciplinare di produzione proposta dal Consorzio istante concerne gli aspetti di designazione del prodotto, consentendo una identificazione della denominazione di origine tramite apposito contrassegno, in conformità con quanto previsto dalle richiamate norme di settore;

Decreta:

Art. 1.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Casciotta d'Urbino» comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 2.

1. Il formaggio «Casciotta d'Urbino», a pasta semicotta, è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l'80% e con latte di vacca intero per il restante 20-30% derivato da due mungiture giornaliere, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di realizzazione e in quanto rispondente al seguente standard produttivo:

a) il latte di pecora e di vacca viene coagulato a temperatura di 35 °C circa con caglio liquido e/o in polvere. Il formaggio deve essere sottoposto, in stampi idonei, ad una pressatura manuale con tecnica caratteristica;

b) la salatura deve essere effettuata a secco ovvero alternando la salamoia alla salatura a secco. Il formaggio deve essere maturato per un periodo variabile da 20 a 30 giorni, in ambiente a temperatura compresa fra i 10 e i 14 °C e con umidità di 80-90%, in relazione alle dimensioni della forma;

c) forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate;

d) dimensioni: il diametro è compreso fra 12 e 16 cm con altezza dello scalzo da 5 cm a 7 cm;

e) peso variabile da 800 g a 1200 g in relazione alle dimensioni della forma;

f) aspetto esterno: crosta sottile, di spessore pari a circa 1 mm, di colore paglierino ad avvenuta maturazione;

g) pasta: la struttura si presenta di consistenza molle e friabile con lieve occhieggiatura; al taglio il colore risulta bianco-paglierino;

h) sapore: dolce, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

i) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%.

Il prodotto è utilizzato come formaggio da tavola.

Art. 3.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Casciotta d'Urbino» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 4.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, concernente il formaggio a denominazione di origine «Casciotta d'Urbino», è sostituito dal presente decreto per quanto riguarda il disciplinare di produzione del formaggio medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1995

Il Ministro: LUCHETTI



95A5176

DECRETO 10 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi», corredata dal parere espresso dalla regione Campania;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.